



CITTÀ di DOMODOSSOLA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Area Pianificazione Territoriale-Ambiente

Attività produttive-Entrate tributarie

Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità

APPROVATO con

D.C.C n. 70 del 28/11/2019

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento
- Articolo 3 Disciplina applicativa

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Articolo 4 Esposizione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 5 Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari
- Articolo 6 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 7 Dimensioni massime dei cartelli su area pubblica (rif. Tav.A-Nord, A-Sud)
- Articolo 8 Dimensioni massime dei cartelli su area privata.
- Articolo 9 Collocazione dei mezzi pubblicitari nel centro abitato
- Articolo 10 Divieti di installazione
- Articolo 11 Altri divieti

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Articolo 12 Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione
- Articolo 13 Mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione. Procedure.
- Articolo 14 Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 15 Validità e rinnovo dell'autorizzazione.
- Articolo 16 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 17 Decadenza dell'autorizzazione.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' NEL "CENTRO STORICO", NEI "NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE" COME DELIMITATI DAL P.R.G.C. VIGENTE E NELL'AMBITO DELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE CALVARIO

- Articolo 18 Norme

CAPO V – SANZIONI

- Articolo 19 Vigilanza
- Articolo 20 Sanzioni amministrative

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 21 Autorizzazioni in corso di validità
- Articolo 22 Abrogazioni
- Articolo 23 Rinvio
- Articolo 24 Entrata in vigore

ALLEGATI:

- TAVOLA A Nord **PLANIMETRIA CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DEI "CARTELLI PUBBLICITARI" SU AREE PUBBLICHE**
- TAVOLA A Sud **PLANIMETRIA CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DEI "CARTELLI PUBBLICITARI" SU AREE PUBBLICHE**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi e per gli effetti dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada DLgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità sul territorio comunale.
2. Il regolamento disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse su **aree pubbliche o di uso pubblico e private**;
3. Si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.
4. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, approvato con D.C.C. n. 92 del 22 luglio 1994.

Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento.

1. L'ambito territoriale di applicazione è riferibile ai centri abitati definiti dalla [Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20/02/2014](#).
2. Le posizioni dei cartelli pubblicitari su area pubblica o di uso pubblico sono specificate nelle **Tavole A-Nord e A-Sud** - Planimetria con l'individuazione delle posizioni dei "cartelli pubblicitari" su aree pubbliche. Non sono ammessi ulteriori impianti. Le suddette posizioni sono vincolanti, fatte salve:
 - le eventuali prescrizioni, anche localizzative, da parte degli enti competenti in materia di Paesaggio, Usi Civici ecc.
 - quanto previsto all'art. 20 in merito ai cartelli esistenti autorizzati posti nelle immediate vicinanze delle nuove postazioni.
3. Per la pubblicità al di fuori dei centri abitati del Comune Domodossola, si rimanda alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.
4. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la pubblicità, di cui all'art. 1, sul territorio del Comune di Domodossola, con riferimento:
 - a. all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, e s.m.i., in particolare dagli articoli da 47 a 59;
 - c. al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli 134, 146, 153;
 - d. alla L. 18 marzo 1959 n. 132 e s.m.i. " Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato";
 - e. alla delibera di Giunta comunale n. 17 del 20.02.14, di approvazione della delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992.

Articolo 3 - Disciplina applicativa.

1. Nell'installazione dei mezzi pubblicitari, devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi vigenti in materia, dal presente Regolamento nonché dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Per le **insegne di esercizio** il presente regolamento costituisce integrazione e completamento normativo degli articoli 107 e 115 del Regolamento Edilizio comunale vigente e delle Norme Tecniche di Attuazione del Centro Storico Elaborato B1 della variante strutturale n. 1 al PRGC.
3. I cartelli pubblicitari su area pubblica indicati nelle Tavole A-Nord e A-Sud allegate, qualora ricadenti nell'ambito di aree vincolate a qualsiasi titolo (es. Beni paesaggistici, Usi civici ecc.) sono soggetti alla preventiva acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti.
4. I mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, o comunque installati in violazione delle disposizioni del presente regolamento devono essere rimossi.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Articolo 4 - Esposizione dei mezzi pubblicitari.

Ai fini del presente Regolamento i mezzi pubblicitari sono classificati, in funzione della durata del periodo di esposizione, come segue:

Temporanei: sono i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, locazioni, offerte promozionali.

1. I mezzi di pubblicità su suolo pubblico sono ammessi per la durata max di giorni 60 (sessanta) anche non cumulativi per anno solare, senza possibilità di rinnovo. E' consentita l'esposizione massima di n. 20 mezzi pubblicitari per evento. Qualora si riferiscano a manifestazioni, ne è consentita l'esposizione per i 15 giorni precedenti, per tutta la durata della manifestazione e per le 48 ore successive al termine della stessa. Per manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza e durata o comunque eccezionali in quanto promossi dall'Amministrazione Comunale, la temporalità dell'esposizione è definita nell'atto di approvazione della manifestazione.
2. I mezzi di pubblicità su proprietà privata in disponibilità del richiedente, sono ammessi per la durata massima di un anno, con possibilità di eventuale rinnovo di un ulteriore anno. Devono essere riferiti all'attività del richiedente e avere una dimensione massima di mq 12. I cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi e dovranno avere una dimensione massima di mq 12.

Permanenti: sono i mezzi pubblicitari vincolati solidamente al suolo o a strutture in elevazione, destinati a costituire supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari. Tali mezzi sono ammessi per la durata massima di 3 anni, rinnovabili alle condizioni degli artt. 3 e 15, previa domanda del richiedente, ad eccezione delle insegne d'esercizio assentite con Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) che non necessitano di rinnovo.

1. Il termine ultimo per l'installazione d'impianti pubblicitari permanenti è fissato in 90 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione. Decorso il termine suddetti, l'autorizzazione decade.
2. Nel caso di manomissione del suolo pubblico il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinata all'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario e al versamento della relativa cauzione.

Articolo 5 - Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari.

1. Le dimensioni massime sono stabilite al lordo dell'impianto, se non altrimenti specificato.
2. Sui prospetti degli edifici in aree residenziali, la superficie massima della facciata utilizzabile ai fini pubblicitari non deve superare il 20%.
3. Particolare attenzione dovrà essere posta in modo che i mezzi pubblicitari:

- abbiano sagoma regolare, che in ogni caso non sia quella di disco o triangolo al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale;
 - nell'uso dei colori, in particolar modo del rosso e del verde e del loro abbinamento, non ingenerino confusione con la segnaletica stradale creando pericolo alla circolazione, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
4. I mezzi pubblicitari a carattere permanente devono, in ogni caso, essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
 5. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Articolo 6 Definizione dei mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari sono così definiti :

Insegna di esercizio.

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività è preferibile utilizzare soluzioni pubblicitarie uniformi.

I capannoni potranno avere una fascia continua dell'altezza pari a 2,00 ml. collocata in corrispondenza del filo del solaio di copertura dedicata alle insegne. Le scritte potranno contenere iscrizioni orizzontali riportanti le denominazioni delle ditte presenti nel fabbricato ed eventuali marchi di fabbrica delle ditte stesse.

Costituisce insegna d'esercizio anche il "totem", elemento bi-tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo con idonea struttura, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari senza sovrapposizione di altri elementi come manifesti e simili.

Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);
- b) insegna frontale;
- c) insegna a bandiera (in aggetto dalla costruzione);
- d) insegna a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
- e) totem su aree di pertinenza di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocate nel centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a) e c) collocate parallelamente all'asse della carreggiata 10 mq, mentre per quelle con collocazione non parallela all'asse della carreggiata 2 mq;
- per quelle individuate al precedente punto d) ed e) 20 mq.

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Cartello.

Si definisce "cartello", un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegne.

Si definisce "preinsegna", la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1 m x 0,20 m e possono essere collocate nel numero massimo di sei per ogni impianto.

Bacheca elettronica.

Si definisce "bacheca elettronica", il mezzo pubblicitario collocato su apposita struttura metallica, destinata, oltre alla pubblicità, anche alla diffusione di informazioni di pubblica utilità o di messaggi a carattere istituzionale.

Il display elettronico mostra messaggi testuali su più righe di scrittura fissi o variabili.

Il palinsesto dei messaggi potrà prevedere informazioni di tipo turistico e di promozione di manifestazioni e eventi locali, oppure informazioni a carattere istituzionale.

Le bacheche di nuova realizzazione con dimensione massima di mq 4,00 sono collocabili limitatamente alle pertinenze dell'attività; la sporgenza massima su suolo pubblico non deve essere superiore a cm 10 dal filo esterno della muratura.

Schermo a led.

Si definisce "schermo a led", l'impianto a messaggio variabile finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse.

Deve avere dimensione massima di 12 mq all'interno dei centri abitati.

Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 60 e massima di 120 secondi.

Il palinsesto dei messaggi dovrà prevedere anche informazioni di tipo turistico e di promozione di manifestazioni e eventi locali, oppure informazioni a carattere istituzionale.

Poiché collocati all'esterno dovranno possedere caratteristiche di durevolezza e sicurezza rispetto alla resistenza agli agenti atmosferici, atti vandalici e opportune protezioni dei collegamenti elettrici.

Le postazioni e le condizioni operative di carattere istituzionale sono oggetto di convenzionamento con la pubblica amministrazione; i messaggi istituzionali devono essere preventivamente concordati con il Comune.

Impianti pubblicitari di servizio.

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio i manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio di forme d'intervento operativo nell'interesse pubblico; i relativi progetti dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente.

Mezzi pubblicitari da installarsi all'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio delle stesse ed asservite alle strutture di vendita.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Targhe

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) recante una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.

Tende pubblicitarie

Si definiscono "tende pubblicitarie" quelle che mostrano luoghi e scritte inerenti l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività.

Vetrofanie.

Si definisce "vetrofania" si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici dell'attività.

Impianti riferiti all'attività edilizia.

- a) Impianti pubblicitari di cantiere: si definiscono impianti pubblicitari di cantiere i cartelli o gli striscioni monofacciali finalizzati a reclamizzare l'attività svolta nel cantiere stesso ed i materiali e marchi del materiale utilizzato. Devono avere carattere temporaneo e possono essere autorizzati per l'intera durata dei lavori definita dal titolo abilitativo edilizio.
- b) Impianti a copertura di ponteggi oltre ai precedenti. Potranno essere autorizzati sulla base di progetti da valutarsi di volta in volta. Sono finalizzati alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali.
Devono avere carattere temporaneo legato alla durata dei lavori autorizzati nel cantiere.
- c) Cartelli e striscioni relativi alla vendita o locazione di singoli immobili o aree. Sono finalizzati alla pubblicizzazione della vendita o locazione di immobili, parti di essi o aree. Hanno carattere temporaneo. Potranno essere autorizzati in aderenza alla parte interessata dell'immobile per la superficie massima di 12 metri quadri. Si potrà derogare solo in casi motivati dalla distanza dalla strada o dall'altezza in caso di edificio. In particolari casi, da valutarsi di volta in volta, se la posizione dell'immobile o area da reclamizzare risultasse particolarmente svantaggiata (ad es. posta al fondo di strada senza uscita), si potrà autorizzare una posizione diversa, rispettando il principio della maggior vicinanza possibile.

Striscione, locandina, stendardo.

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale, esclusivamente temporaneo, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido ed avere dimensione non superiore a mq. 1,00.

L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Non è ammessa la loro collocazione sui pali della illuminazione pubblica.

Gli striscioni non possono avere altezza superiore a ml 1,00 e devono essere ancorati agli edifici o altri sostegni, previa apposita autorizzazione.

In ogni caso il bordo inferiore degli striscioni posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,10 rispetto al piano stradale.

Bandiera.

Si definisce "bandiera" un elemento bidimensionale di stoffa o altro idoneo materiale fissato ad un'asta rigida ma privo di rigidità propria. È finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali o istituzionali. Può avere carattere temporaneo o permanente.

Dimensione max 2 mq.

Publicità orizzontale.

Si definisce "pubblicità orizzontale" la riproduzione sulla superficie della carreggiata stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso pubblico o su aree delimitate per lo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive; è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione ripristinare lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 7 Dimensioni massime dei cartelli su area pubblica (rif. Tav.A-Nord, A-Sud)

Le dimensioni dei pannelli entro cui è circoscritto il messaggio pubblicitario sono le seguenti:

Tipologia 1: *formato* 1,50 m x 2,00 m (*orientamento*: orizzontale o verticale)

Tipologia 2: *formato* 3,00m x 2,00m H (*orientamento*: orizzontale)

L'altezza massima dell'impianto comprensivo della struttura di supporto è 3,50 m

Articolo 8 Dimensioni massime dei cartelli su area privata.

Nei centri abitati del territorio comunale la dimensione massima del pannello entro cui è circoscritto il messaggio pubblicitario è di 3 mq.

L'altezza massima dell'impianto comprensivo della struttura di supporto è 3,50 m

Articolo 9 - Collocazione dei mezzi pubblicitari nel "centro abitato".

In applicazione dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i, per il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro il "centro abitato", si definiscono i seguenti limiti di deroga regolamentare per le distanze minime lungo le strade locali:

- a) 10 m, **prima** e **dopo** i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- b) 10 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- c) 0,80 m, dalla carreggiata fino al limite esterno del mezzo pubblicitario previsto in *direzione* ortogonale rispetto alla direttrice di marcia (fatto salvo quanto già disciplinato dall'articolo 107 del Regolamento Edilizio comunale vigente).
- d) Per i cartelli su area pubblica, le distanze minime di cui ai precedenti punti a) e b) sono definite dalla *Planimetria con l'individuazione delle posizioni dei "cartelli pubblicitari" su aree pubbliche* (Rif. Tavola A Nord e Tavola A Sud)

L'applicazione delle deroghe di cui alle lettere a) , b) e c) è valutata, caso per caso, nell'ambito del provvedimento autorizzativo.

Le distanze minime non si applicano per le insegne di esercizio e per i mezzi pubblicitari a condizione che siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati esistenti.

Nel "centro abitato" l'occupazione di marciapiedi, con mezzi pubblicitari, è consentita a condizione che rimanga una zona libera di almeno 90 cm per la circolazione dei pedoni.

Articolo 10 Divieti d'installazione.

Nell'ambito ed in prossimità dei Beni Paesaggistici, Beni culturali come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, e di edifici, manufatti e aree di pertinenza d'interesse storico-artistico, individuati come tali dal PRGC vigente ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 e smi, (es. statue, monumenti, fontane monumentali, mura della città, cimiteri, sugli edifici e luoghi di culto) non può essere autorizzato il collocamento di mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni.

Articolo 11 Altri divieti

Lungo le strade ed in vista di esse, all'interno e fuori dei centri abitati, è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54 lettera g) del D. Lgs. 285/92 e art. 203 comma 11, lettera q) del D.P.R. n° 495/92 oltre le 48 ore.

All'interno del centro abitato è vietata la pubblicità fonica, ad eccezione della pubblicità elettorale per la quale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n° 130.

Lungo la Strada per la Valle Bognanco dall'imbocco fino al confine comunale riconosciuta dal Piano Paesaggistico Regionale come viabilità panoramica (rif. Tav. P4 del P.P.R.) è vietata l'installazione della pubblicità di tipo promozionale effettuata mediante cartellonistica o altri mezzi; il divieto non è riferito alle insegne e alle pre-insegne che, collocate all'esterno di negozi e in genere di luoghi dove si esercita un'attività, hanno la finalità di evidenziarne il punto di accesso. Sono fatte salve tutte le installazioni esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni.

E' vietata la pubblicità effettuata su vetrine di attività non in esercizio.

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 12 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione

Non sono soggetti ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità:

- a. le pubblicità effettuate direttamente dal Comune di Domodossola, anche in deroga alle norme del presente Regolamento, purché nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità pubblica;
- b. targhe professionali, targhe con nomi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri enti, sedi di attività commerciali, purché le dimensioni non superino singolarmente la superficie di 0,25 mq., siano collocate in aderenza al fabbricato unicamente al piano terra, in prossimità dell'ingresso dell'edificio o alla recinzione. Nel caso siano più di una, dovranno risultare in un unico porta targhe;
- c. impianti temporanei indicanti "vendesi-affittasi", purché di superficie non superiore a 0,25 mq e collocati su serrande, cancellate, porte, vetrine, balconi o comunque nelle pertinenze dell'immobile o area cui si riferiscono;
- d. vetrofanie e la pubblicità all'interno di vetrine, quando inerente all'attività svolta nei locali;
- e. la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni nelle immediate pertinenze delle stesse;
- f. i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio carburanti riportanti i prezzi e altri articoli inerenti all'attività;

- g. targhe, insegne ed altri mezzi di comunicazione in materia di sanità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n°175.
- h. i listini prezzi dei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 5 della Legge 287/91, con la mera indicazione dell'esercizio a cui si riferiscono e posizionati esclusivamente nelle aree di proprietà o all'interno di quelle concesse in plateatico.

Articolo 13 - Mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione. Procedure.

Gli impianti pubblicitari di nuova installazione e quelli di rinnovo, possono essere autorizzati a condizione che sia allegato all'istanza il bozzetto della proposta pubblicitaria; non possono essere autorizzati o rinnovati impianti che propongono esclusivamente logo o l'indirizzo dell'operatore proponente.

A seconda del tipo di mezzo pubblicitario che si intende collocare sono previste differenti procedure autorizzative:

- **Comunicazione inizio lavori asseverata, art. 6bis DPR380/01 e smi (C.I.L.A.)**

Richiamato quanto previsto dall'art. 115 del Regolamento Edilizio vigente, le **insegne di esercizio**, sono autorizzate tramite comunicazione inizio lavori asseverata di cui al D.P.R. 380/2001, da depositare in modalità telematica tramite il portale dello "[Sportello Unico Digitale EDILIZIA](#)". Qualora il soggetto proponente la C.I.L.A. intenda variarne il messaggio nel corso di utilizzo del mezzo pubblicitario, ne darà comunicazione con modalità telematica allo "[Sportello Unico Digitale EDILIZIA](#)" allegando il bozzetto del nuovo messaggio. In caso di modifica del messaggio pubblicitario da parte di un soggetto subentrante alla titolarità della C.I.L.A., dovrà essere depositata nuova C.I.L.A.

- **Segnalazione certificata di inizio attività, art. 19 L.241/90 (S.C.I.A.)**

Richiamato quanto previsto dall'art. 115 del Regolamento Edilizio vigente i **mezzi pubblicitari temporanei** sono assentiti tramite S.C.I.A. di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, da depositare in modalità telematica presso lo "[Sportello Unico Digitale ATTIVITA' PRODUTTIVE](#)". Per la definizione della temporalità si rimanda alle specifiche dell'Articolo 6 - Definizione delle tipologie di mezzi pubblicitari.

- **Istanza di Autorizzazione amministrativa.**

L'installazione di mezzi pubblicitari (ad esclusione delle insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari temporanei), sulle strade o in vista di esse, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, è soggetta al deposito di un'istanza di autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto dei disposti del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".

L'istanza in bollo, firmata dal richiedente e controfirmata dal proprietario del terreno o del fabbricato, se riguardante immobile privato, dovrà indicare :

- a. nominativo richiedente - generalità, codice fiscale, indirizzo, indirizzo pec, ecc;
- b. tipo di impianto richiesto;
- c. luogo dell'installazione;
- d. durata dell'installazione.

Dovrà pervenire al Comune di Domodossola tramite il portale dello "[Sportello Unico Digitale EDILIZIA](#)", utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

Ogni istanza deve riferirsi ad un unico mezzo pubblicitario. E' ammessa la presentazione di una sola istanza riguardante più mezzi pubblicitari nel caso in cui l'ubicazione prevista sia sulla stessa via.

- **Documentazione tecnica e amministrativa necessaria da allegare alle Comunicazioni, Segnalazioni, Istanze di autorizzazione.**

	Descrizione documento	mezzi pubblicitari temporanei SCIA art. 19 L. 241/90	insegne d'esercizio CILA art. 6bis DPR380/01	mezzi pubblicitari permanenti Aut. D.Lgs. 495/92
1	Titolo di disponibilità dell'immobile o assenso del proprietario del terreno o del fabbricato	■	■	■
2	Stralcio Catasto Terreni con indicazione della posizione del mezzo pubblicitario	■	■	■
3	Planimetria quotata su base catastale scala 1:200, con l'ubicazione del mezzo pubblicitario e le distanze rispetto alle strade, agli incroci, ai segnali stradali e agli altri mezzi pubblicitari;		■	■
4	Bozzetto quotato a colori del mezzo pubblicitario (se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti)	■	■	■
5	Documentazione fotografica della stato <u>attuale</u> dell'intorno (<u>consentito l'uso di google.map solo con dichiarazione di corrispondenza allo stato di fatto</u>)		■	■
6	Rendering fotografico con inserimento del mezzo pubblicitario		■	■
7	Progetto quotato in scala 1:20 del mezzo pubblicitario e relativa descrizione tecnica con l'indicazione puntuale del dimensionamento delle eventuali fondazioni, completo delle viste dello stesso e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati		■	■
8	Autodichiarazione del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità	■		■
9	N. 2 marche da bollo del valore corrente da apporre sulla domanda e sull'autorizzazione (non dovute in caso di SCIA/CILA)			■
	Ricevuta di versamento per diritti di segreteria	■	■	■
10	Certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici (da depositare ad ultimazione lavori)	■	■	■
11	Autorizzazione della Soprintendenza per beni culturali di cui alla parte Seconda del D.Lgs. 42/04 e smi, rif. art. 49	■	■	■
12	Autorizzazione comunale in regime di delega per beni paesaggistici di cui alla parte Terza del D.Lgs. 42/04 e smi , rif. art. 153 (escluse opere DPR31/2017 allegato " A" intervento A16)	■	■	■
13	Parere della Commissione Locale per il Paesaggio per beni individuati dal PRGC ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e smi (centro storico e NAF)		■	■

14	Istanza di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, ove necessaria	■	■	■
15	Istanza di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, ove necessaria	■	■	■

Articolo 14 - Rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, fatte salve le sospensioni nel caso di richiesta di documentazione integrativa. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto entro il termine fissato, la domanda presentata si intende respinta.

Articolo 15 - Validità e rinnovo dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità di 3 anni. Potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, tranne che per motivi di pubblica utilità.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari è rinnovabile, a condizione che la richiesta:

- sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, corredata da marca da bollo e diritti di segreteria;
- provenga dal medesimo intestatario dell'atto autorizzativo;
- sia corredata della dichiarazione del titolare che attesti il perdurare dei requisiti di cui all'autorizzazione originale e le condizioni di perfetta manutenzione del manufatto.
- sia conforme con il presente regolamento.

Articolo 16 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare ha l'obbligo di:

- a. comunicare ogni variazione del messaggio riportato sul mezzo pubblicitario;
- b. mantenere il messaggio pubblicitario per almeno 6 mesi;
- c. verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno;
- d. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- e. procedere alla rimozione nel caso di decadenza, revoca dell'autorizzazione, o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- f. su ogni mezzo pubblicitario, dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, data di scadenza. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Articolo 17 - Decadenza dell'autorizzazione.

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a. la mancata comunicazione della variazione del messaggio riportato sul mezzo pubblicitario;
- b. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- c. l'annullamento o la revoca, nel caso di variazione del messaggio pubblicitario prima del termine fissato all'Articolo precedente;
- d. l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- e. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- f. la mancata realizzazione dell'opera entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- g. lo stato di degrado del manufatto pubblicitario;

h. la mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario per un periodo superiore a 6 mesi
Le cause di decadenza sono riportate integralmente nel provvedimento autorizzativo.
Entro trenta giorni dall'intervenuta decadenza del provvedimento autorizzativo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.
Nel caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 23 del Codice della Strada.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' NEL "CENTRO STORICO", NEI "NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE" COME DELIMITATI DAL P.R.G.C. VIGENTE E NELL'AMBITO DELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE CALVARIO

Articolo 18 - Norme.

Le norme del presente capo disciplinano la collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del Centro storico, dei Nuclei di antica formazione e nell'ambito della Riserva speciale del Sacro Monte Calvario, come individuati dal P.R.G.C. vigente.

In particolare, sono vietate:

- a. la collocazione di mezzi pubblicitari su palina;
- b. l'installazione d'insegne su terrazzi, balconi;
- c. l'installazione di pubblicità orizzontale;
- d. l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità a messaggio variabile anche temporanei;
- e. l'installazione di insegne luminose a cassone (scatolari chiuse);
- f. tende parasole recanti scritte pubblicitarie
- g. vetrofanie in sostituzione delle insegne d'esercizio.

In particolare, le insegne di esercizio sono consentite solo secondo le modalità indicate nell'art. 115 c. 4 del Regolamento Edilizio vigente.

CAPO V SANZIONI

Articolo 19 – Vigilanza.

Il Comune vigila per mezzo degli organi di Polizia locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Articolo 20 - Sanzioni amministrative e accessorie.

Si rinvia alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della strada. Resta fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie e amministrative previste dal Dlgs 507/1993 e dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, vigente.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Autorizzazioni in corso di validità su area pubblica

I cartelli localizzabili sulle nuove postazioni indicate nelle Tavole A-Nord e A-Sud, qualora interferenti o coincidenti con Cartelli autorizzati, potranno essere assentiti solo successivamente allo scadere delle autorizzazioni in essere, per intervenuto decorso del termine di validità triennale.

I cartelli esistenti con autorizzazione in corso di validità posti nelle immediate vicinanze delle nuove postazioni rappresentate nelle suddette Tav. A Nord e Sud, nel caso di rinnovo

autorizzativo, potranno essere confermate nella medesima posizione senza necessità di spostamento e ricollocazione.

Articolo 22 – Abrogazioni

Sono abrogati gli artt. 38, 39 e 40 del [Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni](#), approvato con D.C.C. n. 92 del 22 luglio 1994, nonché ogni altra norma prevista da Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 23 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale di riferimento e al codice civile.

Articolo 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

**Tavola A
Nord**

**PLANIMETRIA CON
L'INDIVIDUAZIONE DELLE
POSIZIONI DEI CARTELLI
PUBBLICITARI SU AREE
PUBBLICHE**

FORMATO A0 -
SCALA GRAFICA
1:2000

id	FORMATO	ORIENTAM.	DIREZIONE	PRESCRIZ.
35	1,50x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	Da installare nell'aiuola esistente
14	1,50x2,00	VERTICALE	ORTOGONALE	
1	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
2	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
3	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
4	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
12	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
8	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
9	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
10	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
11	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
13	1,50x2,00	VERTICALE	ORTOGONALE	
7	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
6	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	
36	1,50x2,00	ORIZZONTALE	PARALLELO	
5	3,00x2,00	ORIZZONTALE	ORTOGONALE	



